

**CITTA' DI REGGIO CALABRIA**  
**SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'**  
**SERVIZIO VIABILITA'**

ORD. N. 722

Prot. n. \_\_\_\_\_ del 02-10-24

**OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIA VICO LEONE**

**IL DIRIGENTE**

Vista la richiesta con prot. n. 232857/2024 con la quale il sig. Laganà Michele in qualità di legale rappresentante della L&A Impianti srl con sede in via Augusta, Reggio Calabria, chiede l'emissione di ordinanza di modifica della circolazione veicolare in via Vico Leone per scarico e montaggio di gru a torre;

Vista l'autorizzazione Suap prot. n. 230076/2024;

**Considerato** che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

**ORDINA**

**In via Vico Leone**

interdizione alla circolazione

Divieto di sosta con rimozione ambo i lati

**in via Santa Caterina dal 16/c al 18/a**

divieto di sosta con rimozione

dalle ore 14,00 del 08/10/2024 alle ore 20,00 del 10/10/2024

La ditta incaricata dei lavori dovrà adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale e pedonale.

La segnaletica sarà collocata in opera e mantenuta a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori.

I divieti di sosta dovranno essere apposti almeno 48 ore prima della loro entrata in vigore.

L'impresa esecutrice dei lavori dovrà approntare, a propria cura e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica diurna e notturna a norma dell'art. 21 del d.l.vo n. 285/92 e successive modificazioni.

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal decreto ministero infrastrutture e trasporti del 10/07/2002 ( g.u. 26/09/2002).

La ditta esecutrice dei lavori e' responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione dei lavori, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penale per danni a persone o cose.

Alla stessa società è fatto obbligo altresì di ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni



comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di polizia locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

**Reggio Calabria, li** 02-10-24

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott.ssa Daniela Cutrupi



Il Dirigente  
Col. Dott. Salvatore Zucco

